

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

(107^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1415, 1416, 1417, 1418, 1419
CERRI	1416, 1417, 1419
CIPELLINI	1417
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1419
SOLIANO	1417
STEFANELLI	1418, 1419
VALSECCHI, relatore alla Commissione	1415 1416, 1418, 1419

Discussione e rinvio:

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizza-

zione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1786) (D'iniziativa del deputato Palmiotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1398, 1399, 1402 1404, 1405, 1406
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	1405
CORRIAS	1401
CURTI, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio	1405
LI VIGNI	1401, 1402, 1403
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1406
SEGNANA, relatore alla Commissione	1398 1403, 1404
SOLIANO	1400

Discussione e approvazione:

« Modifica al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (1793) (D'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	1420 1421, 1422
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1422
STEFANELLI	1421, 1422
VALSECCHI	1422

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (29 luglio 1971)

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (1804) (D'iniziativa dei senatori Pella ed altri):

PRESIDENTE	1406, 1408, 1409, 1410 1411, 1412, 1413, 1414
BUZIO	1413
CIPELLINI, relatore alla Commissione .	1406, 1408 1409, 1412
LI VIGNI	1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1408, 1409, 1410, 1412
SOLIANO	1409, 1412
VALSECCHI	1413

La seduta inizia alle ore 10,02.

Sono presenti i senatori Baldini, Bellotti, Borsari, Buzio, Cerri, Cipellini, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Ferri, Formica, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Andò è sostituito dal senatore Berthet, il senatore Bolettieri dal senatore Perrino, il senatore Fada dal senatore Dal Falco, il senatore Zugno dal senatore Indelli.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Curti, per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1786), d'iniziativa del deputato Palmiotti (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa del deputato Palmiotti: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Segnana a voler riferire sul disegno di legge stesso, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine, che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo.

S E G N A N A , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è oggi al nostro esame il disegno di legge n. 1786 d'iniziativa del deputato Palmiotti, che è stato approvato dalla prima Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno del corrente anno. Il disegno di legge in titolo si propone di dare un'interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, nonché al personale amministrativo della Corte dei conti.

Come ricorderete, la suddetta legge, che abbiamo esaminato presso questa Commissione, prevedeva l'autorizzazione all'Amministrazione interessata a concedere un corrispettivo di 50 ore di lavoro straordinario per il personale in genere e di 60 ore per il personale ausiliario ed operaio. Ricorderete anche, senza dubbio, l'iter faticoso del provvedimento, che dette luogo ad una serie di incontri con i rappresentanti sindacali e che ci portò poi alla sua approvazione con una intesa anche sul piano politico: intesa che ci impegnò in modo particolare, soprattutto per quanto riguardava la modifica delle tabelle dei diritti speciali.

Credo, quindi, che non sia necessario soffermarci ulteriormente sull'argomento e illustrare la portata di quel provvedimento divenuto poi legge 28 ottobre 1970, n. 777. Ma sarà forse il caso di considerare ciò che avvenne dopo la sua approvazione.

Purtroppo come succede quando si tratta una materia così delicata, nacquero degli inconvenienti per il fatto che furono esclusi, a causa di una rigida interpretazione della norma, alcuni dipendenti delle Amministrazioni finanziarie comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici dello Stato. Ciò, naturalmente, dette luogo a rimostranze da parte degli interessati i quali ritennero di dover fare presente che non consideravano giusta la mancata applicazione della legge nei loro confronti per il fatto che svolgendo particolari mansioni, si trovavano a non lavorare materialmente presso le Amministrazioni finanziarie.

Il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Palmiotti, quindi, si propone di dare un'interpretazione autentica della legge numero 777 e di estenderne i benefici a tutti i dipendenti dei Ministeri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, nonchè al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici dello Stato o delle Regioni, purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Il provvedimento riguarda, secondo quanto mi è stato riferito, circa 200 persone che, come ho detto, sono inserite nei ruoli delle

Amministrazioni finanziarie e svolgono particolari incombenze presso altri uffici dello Stato. Mi sembra di dover condividere le argomentazioni contenute nella relazione presentata dall'onorevole Palmiotti alla Camera dei deputati, e di potere pertanto concludere raccomandando l'approvazione del disegno di legge. Debbo, tuttavia, far presente un particolare e cioè che la Camera dei deputati ha apportato alla proposta originaria un emendamento, che ha poi costituito l'ultimo comma dell'articolo unico, il quale prevede che le indennità di cui al primo comma non debbano competere ai magistrati di qualsiasi ordine che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie anche se collocati fuori ruolo. Questo comma ha dato origine, come era logico, ad una serie di rimostranze da parte di coloro che, prestando in qualità di magistrati la propria opera presso le Amministrazioni finanziarie, hanno usufruito del beneficio della legge n. 777 e si troverebbero adesso esclusi con l'attuazione del presente disegno di legge. Ritengo, per la verità, che quanto è stato approvato presso la prima Commissione permanente della Camera dei deputati non trovi giustificazione; pertanto, sarei dell'avviso che l'ultimo comma andrebbe soppresso. Non credo di dovere dire altro sul presente disegno di legge che, ripeto, riguarda l'interpretazione autentica di una legge che abbiamo esaminato in maniera molto approfondita proprio presso questa Commissione; concludo la mia breve relazione proponendo l'approvazione del disegno di legge stesso e resto a disposizione dei colleghi che volessero spiegazioni più dettagliate.

P R E S I D E N T E . Prima di aprire la discussione, vorrei rendermi portatore di una richiesta di emendamento (che affido al relatore) tendente ad inserire nel primo comma, dopo le parole: « delle partecipazioni statali », le altre: « del Ministero del commercio con l'estero ».

Il personale del Ministero del commercio con l'estero mi ha fatto presente che, avendo io retto nel passato tale Dicastero, avrei potuto essere al corrente del fondamento della richiesta. Debbo dire, in verità, che se

non fosse stato incluso nel disegno di legge il personale del Ministero delle partecipazioni statali, non avrei ritenuto di dovere appoggiare quest'emendamento; ma tenuto conto della particolare fisionomia del Ministero del commercio con l'estero (che, nato come Direzione generale delle valute e trasformato poi in Sottosegretariato trovò, infine, la sua espressione in Ministero), il quale tra l'altro si occupa anche, per la parte accordi e trattati, di tutta la materia doganale — che, per la parte finanziaria, è di competenza del Ministero delle finanze —, io chiedo ai colleghi se non ritengano di potere accogliere la richiesta che è stata avanzata, dal momento che — ripeto — è già compreso nell'elenco di coloro che sono da considerarsi appartenenti ai servizi dell'amministrazione finanziaria anche il personale del Ministero delle partecipazioni statali.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo unico, debbo dire francamente che, o si stabilisce che i magistrati di ogni ordine (Consiglio di Stato, Corte dei conti, magistratura ordinaria) non possono essere destinati a nessuna di queste funzioni, o altrimenti non mi pare decoroso ammetterli come distaccati e magari fuori ruolo presso le suddette amministrazioni e poi penalizzarli al momento di usufruire delle previste indennità. Mi sembra che questo sia il segno di un certo ostracismo che, veramente, non avrebbe alcuna giustificazione, soprattutto morale.

Dichiaro aperta la discussione.

S O L I A N O . Signor Presidente, debbo confessare con molta franchezza che sono piuttosto stupito di quanto ha detto il relatore e di quanto sembra delinearsi all'interno della Commissione. Stiamo discutendo un provvedimento di interpretazione autentica e se vogliamo interpretare veramente bisogna che ci riconduciamo alle origini, altrimenti non comprendiamo nulla. E le origini quali sono? Si concretizzano in uno sciopero ad oltranza che si è svolto all'interno di un ramo dell'amministrazione finanziaria, il quale rivendicava l'aumento di taluni diritti per portarsi in sostanza al livello degli altri rami della stessa amministrazione.

Questa richiesta di aumento dei diritti non è stata — secondo me giustamente — accolta per la preoccupazione che la modifica dei diritti avrebbe potuto mettere in moto, all'interno dell'amministrazione, un meccanismo che sarebbe stato inevitabilmente suscettibile di produrre effetti anche in altre direzioni. Allora si è dato a questo personale 50 ore di straordinario come *plafond* massimo, non superiore a quello che è il livello cui giunge il personale degli uffici delle tasse; cioè si è inteso con questo provvedimento allineare il personale dell'amministrazione finanziaria al livello più alto. Oggi, con questo provvedimento, si dimostra quanto avevamo ragione noi quando nei nostri emendamenti insistevamo affinché fosse detto chiaramente nella legge quali erano gli obiettivi del provvedimento. Le cose che abbiamo detto sono rimaste in un angolo e abbiamo preferito adottare il sistema delle 50 ore; avevamo detto che parlare di ore e non di indennità avrebbe provocato delle conseguenze e queste oggi si stanno verificando, tanto è vero che oggi ci troviamo di fronte a un provvedimento di interpretazione che diventa un ampliamento in quanto si riferisce a talune categorie che non c'entrano affatto con quelle che hanno dato origine al provvedimento. Questo, nelle nostre intenzioni, doveva avere un carattere perequativo all'interno dell'amministrazione finanziaria; se non teniamo presente queste cose noi non ci salveremo più, perchè le caratteristiche e la struttura dell'Amministrazione — nonostante la legge di riforma burocratica — non sono cambiate in niente! L'esclusione dei magistrati ha una ragione validissima: il trattamento economico del magistrato non è quello del personale dell'amministrazione finanziaria; consentire al magistrato distaccato — e non fatemi dire quali sono, perchè se ne potrebbe dire nome e cognome e anche dove si trovano — presso questi servizi di godere di quelle 50 ore è profondamente sbagliato; torno a ripetere che il motivo di quelle 50 ore era un motivo di carattere interno dell'amministrazione finanziaria nel quale le altre categorie proprio non c'entravano! Quindi ritengo che il disegno di legge vada approvato così come è, senza intro-

durre ulteriori modifiche; qualunque aggiunta o modifica renderà il provvedimento suscettibile di code spiacevoli che dobbiamo assolutamente evitare.

C O R R I A S . Signor Presidente, pur essendo in linea di massima favorevole al provvedimento, esprimerò anch'io alcune perplessità che sorgono leggendo l'articolo e il titolo di questo disegno di legge. Noi ci troviamo oggi a discutere — come ieri — un provvedimento che parla di interpretazione autentica; da questo punto di vista devo dire che la cosa mi lascia alquanto dubbioso perchè, a mio giudizio, si tratta di una estensione, non di una interpretazione. Il fatto stesso che nel disegno di legge si dice che la prestazione di lavoro straordinario è concessa anche ad alcune altre categorie, oltre a quelle dell'amministrazione finanziaria, dimostra che non può trattarsi solo di una questione di interpretazione. Lo stesso titolo suscita qualche perplessità, perchè facenti parte delle amministrazioni finanziarie sono tradizionalmente considerati i dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio; ci si aggiunge ora anche Commercio con l'estero e Partecipazioni statali, oltre al personale della Corte dei conti lì distaccato. In definitiva, peraltro, io sono d'accordo sul provvedimento; per quanto riguarda l'intervento del collega Soliano — che ha molta esperienza in questo campo — mi rendo conto che quando viene concessa una agevolazione in una amministrazione, è fatale che, a distanza di tempo, si cerchi di ampliarla: è difficile evitarlo e di questo bisogna che ce ne rendiamo conto; direi addirittura che, sindacalmente, si comincia così, per poi cercare di estendere quei benefici anche ad altre categorie, salvo poi ricominciare da capo, quando quella che era rimasta per ultima viene finalmente soddisfatta. Detto questo, sono del parere anche io che l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 non sia da approvare; realmente i magistrati sono una categoria a sè stante, hanno delle competenze particolari, una retribuzione tutta speciale per cui non mi sembra giusto che essi debbano fruire di questo provvedimento; si è

sempre cercato di separare e di differenziare il trattamento dei magistrati da quello di qualsiasi altra categoria: non vedo perchè in questo caso si debba equipararli. Quindi, mentre sono d'accordo sull'estensione del provvedimento anche al personale del Ministero del commercio con l'estero, non sono d'accordo sulla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

L I V I G N I . Senza dubbio alcune considerazioni sul presente disegno di legge vanno fatte. Innanzitutto aggiungere anche il personale del Ministero del commercio con l'estero significa estendere la norma, non più interpretarla. Anche per quanto concerne il personale del Ministero delle partecipazioni statali ho delle riserve, ma questo personale c'era già nella legge n. 777 e pertanto si rimane sempre nell'ambito dell'interpretazione. Allora è opportuno non dimenticare quanta gente s'era mobilitata quando approvammo quella legge: Ministero della agricoltura, Consiglio di Stato, eccetera. Estendere il provvedimento anche al personale del Ministero del commercio con l'estero significa riaprire i termini della questione e ricreare quella situazione che c'indusse, invece, a precisare con esattezza quale personale doveva essere considerato nel provvedimento. Quindi, con tutto il rispetto per la proposta del presidente Martinelli, mi dichiaro contrario al suo emendamento.

Inoltre ho qualche perplessità anche in ordine alla copertura, per lo meno nella formulazione usata nel disegno di legge: « La relativa spesa è a carico dell'amministrazione di appartenenza ». Se è soltanto interpretazione e non estensione è inutile indicare la copertura, perchè questa è già indicata nella legge che si vuole interpretare; ma se così non è — e quindi si tratta di estensione — allora la formula usata è troppo sbrigativa e semplicistica.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1 sono anch'io del parere che debba rimanere. Di quali magistrati si parla, infatti? Di quelli del Consiglio di Stato: ora non mi risulta che il personale amministrativo del Consiglio di Stato abbia queste cinquant'ore e pertanto non vedo perchè

dovrebbero averle i magistrati; per quanto si riferisce ai magistrati della Corte dei conti, questi sono esclusi tassativamente dalla legge n. 777, quindi non vedo perchè dobbiamo far entrare a tutti i costi queste persone in una concessione che non c'era nella legge originaria. In definitiva sono del parere di approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche altra considerazione. Innanzitutto vediamo che cosa significa amministrazione finanziaria. Nell'indicazione primitiva amministrazione finanziaria è soltanto quella che procura mezzi al bilancio dello Stato, quindi solo il Ministero delle finanze. Successivamente, questo concetto è stato ampliato nelle varie leggi, sino ad inserirvi anche il Ministero del bilancio. Devo dire, inoltre, che la legge 28 ottobre 1970, n. 777, ha vigore sino al 31 dicembre 1972; se poi nel 1972 ci sarà una proroga o verrà sostituita con un diverso trattamento, è considerazione sulla quale, forse, possiamo tutti convenire; però si tratta, in effetti, di cosa provvisoria.

Faccio rilevare che l'articolo 1 della legge n. 777 parla di « dipendenti civili dello Stato, di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici, eccetera ». Non vi è distorsione nel significato di quelle parole. A mio avviso è molto difficile, direi impossibile escludere...

L I V I G N I . L'esclusione è all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'articolo 2 della legge n. 777 recita: « Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti », delegazioni e uffici distaccati che operano autonomamente e sono collocati, poniamo, presso i provveditorati alle opere pubbliche, eccetera.

L'articolo 2, quindi, non riduce l'area di applicazione dell'articolo 1, ma la estende.

In altre parole, oltre che ai dipendenti civili dello Stato indicati nell'articolo 1, la legge si applica anche al personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti ».

L I V I G N I . Ma rimangono esclusi proprio i magistrati della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Ho espresso solo un'opinione. Vorrei ora toccare un altro punto: la copertura.

È stabilito nel disegno di legge che la spesa sia a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Ora, nei bilanci delle singole amministrazioni vi sono stanziamenti per le prestazioni straordinarie. Un tempo si indicavano tutte le leggi che le istituivano. Io non ho fatto a tempo stamane ad accertare se presso le varie amministrazioni è stato istituito un capitolo apposito. Non credo.

Quando noi diciamo che il personale costerà tanto, supponiamo che i ruoli mantengano la composizione che avevano all'inizio dell'esercizio. Ma la composizione del personale muta, perchè c'è chi si dimette o chi cessa dal servizio; vi è quindi un margine nella previsione, tanto è vero che i rendiconti ci danno, in generale, delle economie. A mio giudizio, pertanto, per una spesa di questo genere non dovrebbe essere considerata non valida questa forma di copertura.

Rimane la considerazione fondamentale del collega Segnana sul perchè di questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento nato per iniziativa di un settore ben definito dell'amministrazione finanziaria. Devo aggiungere subito, però, che il Parlamento gli ha dato una configurazione diversa. L'inclusione del Ministero delle partecipazioni statali, ad esempio, mi pare veramente qualcosa di abnorme. Tutti coloro i quali si occupano di materia doganale (esiste la relativa direzione generale) e tutti coloro che si occupano di materia valutaria (direzione generale delle valute) non possono, a mio modesto avviso, essere separati nelle loro funzioni dal concetto di amministrazione finanziaria. Ma lo stesso non può dirsi per i dipendenti delle Partecipazioni statali e, se

mi permettete, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono tutt'altra cosa.

Non vorrei aggiungere altro. Debbo riconoscere che forse la mia argomentazione non è del tutto persuasiva.

Do ora la parola al relatore, poi ascolteremo il rappresentante del Governo.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembra di poter vagliare le argomentazioni degli onorevoli colleghi riassumendole in un indirizzo di carattere generale che vede tutti concordi per quanto riguarda l'estensione del beneficio previsto dalla legge n. 777 ai dipendenti dei Ministeri finanziari che un'interpretazione restrittiva ha privato fino a questo momento del beneficio stesso.

Le perplessità sorgono in ordine alla proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico ed eventualmente in ordine all'estensione al personale che non è stato compreso nella legge n. 777.

Per quanto riguarda l'estensione ai dipendenti del Ministero delle partecipazioni statali devo ricordare che, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1103, fu fatto rilevare che fin dalla costituzione di quel Ministero il relativo personale fu (noi possiamo pensare impropriamente) di fatto sempre considerato personale che gravita nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria. Questa giustificazione fu data sia in sede di discussione da parte degli onorevoli rappresentanti del Governo, sia nel corso delle riunioni con le organizzazioni sindacali.

A questo punto dobbiamo dire: il personale di questo Ministero beneficia dalla legge n. 777, quindi è da ritenersi che debba continuare a beneficiarne.

Quanto alla proposta avanzata dal Presidente per l'estensione dei benefici al personale del Ministero del commercio con l'estero, condivido senz'altro le sue argomentazioni. Si tratta di personale che svolge delle mansioni che sono senz'altro da ricondurre a quelle svolte nell'ambito dei Ministeri finanziari. Vi è però, a mio giudizio, una valutazione che deve essere fatta e riguarda le conseguenze, vorrei chiamarle di carattere politico, che potrebbe comportare l'esten-

sione dei benefici ai dipendenti del Ministero del commercio con l'estero.

Non posso qui tacere le vicende che travagliarono l'iter del disegno di legge n. 1103, cioè le pressioni che noi ricevemmo per l'estensione dei benefici al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al personale amministrativo del Consiglio di Stato, del Ministero dell'agricoltura e mi sembra anche del Ministero degli esteri e dell'Avvocatura dello Stato. In quell'occasione ci fu una netta opposizione all'estensione del provvedimento, pur dovendosi riconoscere che non mancavano ragioni per dare a questo personale i benefici previsti dal provvedimento. Si ricordò però che il provvedimento traeva origine da una ben determinata situazione, cioè dal fatto che all'interno dell'amministrazione finanziaria esistevano delle posizioni di sperequazione tra settore e settore in conseguenza dei diritti speciali percepiti dai funzionari dei diversi settori. Fu deciso, in definitiva, che non si potevano accogliere le proposte di estensione.

Credo pertanto che debba essere data al Governo la responsabilità di valutare le conseguenze che potrebbe comportare la estensione, perchè al Governo è nota la situazione in atto e perchè il Governo probabilmente ha già dato delle soddisfazioni di carattere parziale.

Comunque, ripeto, le argomentazioni relative all'estensione del provvedimento al personale del Ministero del commercio con l'estero mi trovano senz'altro favorevole.

Circa la copertura, ricordo che, per quanto concerne l'esercizio 1970, era stata valutata con un certo margine sulla base degli elenchi del personale. In quella occasione era stato considerato anche il personale a cui poi gli organi amministrativi non hanno riconosciuto il diritto a beneficiare della legge n. 777. La copertura posso dire che esiste anche per l'esercizio attuale, in quanto anche per esso le cifre che sono state inserite nei bilanci dei rispettivi Ministeri sono state calcolate in base a tutto il personale dipendente, senza esclusioni.

L I V I G N I. L'estensione al personale del Ministero del commercio con l'estero porrebbe comunque un problema di copertura.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)107^a SEDUTA (29 luglio 1971)

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il personale del Ministero del commercio con l'estero, il mio ragionamento non sarebbe più valido, quindi bisognerebbe approfondire il punto.

Nel calcolare l'onere per l'esercizio 1970 si prese l'elenco di tutto il personale che poteva beneficiare del provvedimento, si moltiplicò per l'onere derivante dalle ore straordinarie e risultò una cifra di 9 miliardi e 500 milioni. In questo computo si compresero anche le 200 persone che sono nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, ma che prestano attualmente servizio presso altri uffici statali. Lo stesso ragionamento vale per i bilanci dei singoli Ministeri; per quello che riguarda il computo della spesa derivante da questo disegno di legge per l'anno 1971 si calcolò la spesa in ordine al numero dei dipendenti delle Amministrazioni finanziarie e quindi vi è senza dubbio una copertura comprensiva delle suddette 200 persone. Come diceva il collega Li Vigni potrebbe nascere qualche problema soltanto nei confronti del personale del Ministero del commercio con l'estero; allora l'argomento, per quanto riguarda la copertura in caso di estensione, andrebbe senz'altro approfondito.

Per quanto concerne i magistrati penso che non possano che essere sottolineate le argomentazioni svolte dal nostro Presidente: cioè l'attribuzione dell'indennità ai magistrati è una derivazione precisa dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, secondo la quale i dipendenti civili dello Stato, di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso amministrazioni, uffici e servizi indicati nel testo, sono autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Ora, molti magistrati sono in servizio presso gli uffici indicati, e un magistrato che, ad esempio, collabora in un ufficio legislativo del Ministero delle finanze deve poter essere compreso tra i dipendenti civili dello Stato che sono comunque in servizio presso le Amministrazioni finanziarie e godere dei benefici previsti per questi stessi dipendenti. Con l'emendamento apportato dalla Camera al testo originale verremmo inoltre a togliere un'indennità che, nei primi mesi di applica-

zione della legge, è stata già percepita dai magistrati. Devo far presente quest'aspetto del disegno di legge perchè non so se possa corrispondere effettivamente ad un criterio di equità. Comunque ciascuno di noi può valutarlo in ordine anche alla considerazione che ha della portata del provvedimento.

Io penso che non ci sia altro da aggiungere. Rimane aperto, come ho detto, il problema dell'estensione della legge, sia per quanto riguarda le conseguenze su altri settori dell'amministrazione dello Stato sia per ciò che concerne la copertura.

P R E S I D E N T E . Io debbo dire che se le ultime considerazioni del relatore fossero accertate, sarebbero tali a mio giudizio da invitare a non approvare il provvedimento. Perchè se è vero che a suo tempo fu fatto un elenco e furono compresi nella legge i dipendenti dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento comunque in servizio presso le Amministrazioni finanziarie, è evidente che coloro i quali non sono più in servizio presso quelle Amministrazioni perchè comandati fuori, non possono fruire delle norme particolari sulle prestazioni di lavoro straordinario.

Devo dire poi che le considerazioni circa l'esclusione del personale della Presidenza del Consiglio, dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero dell'agricoltura sono di valore retrospettivo, e, in verità, se le argomentazioni dell'onorevole relatore fossero accolte, tale personale non potrebbe invocare il diritto a fruire del beneficio previsto dal provvedimento. In tale situazione mi parrebbe preferibile che il disegno di legge non venisse approvato, altrimenti mi vedrei doppiamente costretto a farmi proponente di alcuni emendamenti.

Non dimentichiamo, inoltre, che un'ulteriore discussione si dovrebbe aprire sulla estensione che la Camera ha voluto fare agli uffici regionali; a questo punto vorrei sentire il parere del Governo, perchè quanto meno chiederei un rinvio.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Vorrei fornire qualche spiegazione. Il provvedimento nacque dalle motivazioni

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (29 luglio 1971)

ricordate dal senatore Soliano; però, quando il provvedimento fu presentato come compenso del lavoro straordinario, i dipendenti che si trovavano presso altri uffici statali fecero presente che loro effettivamente prestavano molte ore di lavoro straordinario e che pertanto avrebbero dovuto usufruire del beneficio e cercarono di agganciarsi al provvedimento che in sé e per sé riguardava l'espletamento di lavoro straordinario anche se noi, francamente, sapevamo che per la maggior parte dei casi si trattava di un'indennità che veniva a perequare il settore dei diritti speciali.

P R E S I D E N T E . Io dovrei dire che a questo punto mi sentirei d'accordo con le considerazioni del collega Soliano; lasciamo che la legge n. 777 valga per il triennio così come è stata approvata.

C U R T I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Signor Presidente, poichè io ho sostenuto a nome del Governo il disegno di legge alla Camera, con tanto di benessere di tutti i Ministeri interessati e il parere favorevole del Tesoro alla Commissione bilancio, volevo far presente, in seguito alle sue considerazioni e a quanto udito da altri intervenuti, che per i dipendenti dei Ministeri finanziari comandati presso altri Ministeri, per lo svolgimento anche del lavoro che riguarda la Riforma della pubblica Amministrazione, il conteggio delle ore straordinarie è richiesto sulla base dell'effettivo servizio prestato in ore straordinarie, e poichè la struttura degli Uffici per la riforma della pubblica Amministrazione — struttura che il Parlamento ha ratificato rispetto alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri senza portafoglio — è tale che dobbiamo usufruire di personale di altri Ministeri, non avendo ottenuto l'assegnazione di un organico, sta avvenendo che tutti i funzionari che sono stati distaccati dal Tesoro e dalle Finanze chiedono di rientrare al loro Ministero. A seguito di ciò noi dovremmo perdere collaboratori egregi — sotto l'aspetto proprio degli effetti della Riforma, eccetera — perchè costoro non se la sentono, giustamente, di perdere quello a cui avrebbero diritto tornando presso il loro Ministero.

Quindi il dire che la legge riguarda sempre i dipendenti dei Dicasteri finanziari ma anche coloro che sono distaccati presso altri Ministeri è una questione perequativa, dato che questi ultimi prestano ugualmente, e forse anche in misura maggiore, ore di lavoro straordinario. Ora, qual è la situazione allo stato attuale? In passato sono stati espressi in sede legislativa i relativi pareri favorevoli dei Ministeri interessati, senonchè oggi ci troviamo di fronte ad un'azione di freno che è alla base dell'emendamento, approvato dalla Camera, con il quale si vieta la corresponsione di queste ore straordinarie ai dipendenti magistrati.

Siccome non si sa per quale interpretazione della legge originaria i magistrati distaccati al Tesoro percepivano le 50 ore straordinarie, la Camera dei deputati ha ritenuto di dover inserire nella proposta originaria una norma che abolisse questo beneficio, in quanto ha considerato che i magistrati hanno già lo stipendio mensile che è stato graduato in maniera tale da essere comprensivo delle prestazioni straordinarie e peraltro usufruiscono di indennità di gabinetto.

L'emendamento introdotto dalla Camera ha rivoluzionato le posizioni, perchè se non fosse stato presentato, così come erano stati favorevoli i pareri espressi durante la discussione svoltasi in quella sede, altrettanto sarebbe avvenuto al Senato. Per il resto, voi comprendete benissimo che scaturirebbe una grave discrasia dal punto di vista funzionale in tutti i Ministeri che usufruiscono di personale distaccato, perchè quest'ultimo non ha che l'aspirazione di rientrare nel Ministero di competenza trovandosi in una situazione economica differenziata rispetto a coloro che non sono stati allontanati dai rispettivi posti.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il disegno di legge al nostro esame, sul quale si è soffermato l'onorevole Curti, si presta, soprattutto dopo la discussione ampia ed approfondita svoltasi in questa Commissione, a molti motivi di perplessità. È ben vero che alla Camera dei deputati si

è seguito un certo *iter*; ma è anche vero che non ci troviamo di fronte ad una interpretazione autentica, bensì ad una estensione delle norme previste dalla citata legge n. 777 con tutte le implicazioni di ordine tecnico che questo comporta.

Sono validi gli argomenti portati dall'onorevole sottosegretario Curti, che attengono all'esigenza di funzionalità di alcuni Ministeri dove si trova il personale interessato il quale, ritenendo di essere svantaggiato economicamente rispetto ai colleghi che sono rimasti ai rispettivi posti di competenza, preme in questa direzione. D'altra parte, però, seguendo la logica di tale ragionamento riesce veramente difficile comprendere l'ultimo comma. Intanto non si tratta soltanto di magistrati ordinari, ma anche di magistrati della Corte dei conti; e se questo personale distaccato presso i Ministeri finanziari, sia pure limitato nel numero ma molto qualificato (io ne parlo per esperienza diretta), presta ore di lavoro straordinario, non si vede perchè, con una norma in fondo estensiva, debba essere escluso da un beneficio che si riferisce ad una effettiva prestazione di lavoro straordinario, così come prevede il titolo della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

Certo i motivi messi in luce nel corso della discussione sollevano parecchie perplessità, per cui io mi permetto di chiedere un rinvio dell'esame del disegno di legge per consentire un ulteriore approfondimento dello stesso, di intesa con il Ministro della riforma e non perdendo di vista il discorso sul riassetto; mi domando, ad esempio, per quale ragioni il personale addetto ai servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione a livello periferico, sottoposto a prestazioni di lavoro straordinario, non debba usufruire di questi benefici. Se la norma rimane nell'ambito della legge n. 777, il disegno di legge ha una sua logica precisa; affrontandosi, dunque, sia pure attraverso queste norme d'iniziativa parlamentare, la via della interpretazione che è poi estensione, il problema merita un ulteriore approfondito esame per evitare conseguenze la cui portata è difficilmente prevedibile al momento.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. I motivi addotti dall'onorevole Borghi sono indubbiamente validi. Il problema, purtroppo, è che sono stati svolti interventi così qualificati e illuminati, con una serie di interrogativi di cui si è fatto carico lo stesso Presidente sulla natura del disegno di legge, che indubbiamente si impone un ripensamento. Mi sembra, quindi, giustificata la richiesta dell'onorevole sottosegretario Borghi.

PRESIDENTE. Penso anch'io che possiamo aderire alla richiesta di rinvio fatta dal Governo.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (1804), d'iniziativa dei senatori Pella ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 », d'iniziativa dei senatori Pella, Albertini, Battista e Benaglia.

Invito il senatore Cipellini a voler riferire sul disegno di legge stesso.

CIPELLINI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1804, d'iniziativa dei senatori Pella, Albertini, Battista e Benaglia: « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 », si richiama ai provvedimenti adottati in conseguenza delle disastrose alluvioni dell'autunno 1968. Come i colleghi ricordano nello autunno di quell'anno il Piemonte e soprattutto la zona di Biella vennero colpiti da una disastrosa alluvione che provocò de-

cine di vittime e notevolissimi danni a centri urbani ed a stabilimenti industriali.

Il Governo intervenne allora con tempestività con i decreti-legge 18 dicembre 1968, n. 1232 e n. 1233, convertiti nelle leggi del 12 febbraio 1969, rispettivamente nn. 6 e 7. Con quei provvedimenti vennero decisi:

1) la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importavano la decadenza di qualsiasi diritto; la sospensione dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito; la sospensione dei termini previsti relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provassero di non poter osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi;

2) agevolazioni in materia tributaria, con la sospensione della riscossione di alcune imposte (fabbricati, ricchezza mobile, società, industrie, commerci, arti e mestieri, consumo, eccetera);

3) interventi nei settori agricolo, ferroviario e sanitario a favore dei conduttori di aziende agricole, cooperative, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, eccetera;

4) interventi assistenziali;

5) disposizioni per la ricostruzione di stabilimenti industriali o artigianali distrutti.

E proprio a quelle disposizioni che si richiamano i presentatori del disegno di legge in discussione e più precisamente a quelle contenute nell'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, che fissa il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito alla data del 31 dicembre 1969, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni da parte di imprese industriali o artigiane colpite dagli eventi calamitosi.

Infatti, sostengono i presentatori del disegno di legge che la crisi della industria tessile laniera, aggravatasi nei tempi successivi all'alluvione, ha purtroppo impedito che tut-

te le imprese danneggiate o travolte venissero ricostruite nei termini previsti ed entro le zone contemplate dai provvedimenti. Da ciò la necessità di riempire i vuoti derivanti dalla constatata impossibilità di far risorgere tutte le imprese laniere preesistenti affrontando insieme il problema dello sganciamento dalle sorti di un'economia mono-industriale nella zona del Biellese.

È necessario, affermano i presentatori, che nelle zone colpite si renda possibile l'insediamento anche di altre imprese non tessili, proprio in sostituzione di quelle tessili che praticamente, per la crisi accennata, hanno rinunciato ai benefici delle leggi citate. In quale modo? Provvedendo, innanzitutto, alla riapertura dei termini previsti nell'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, fissandone la scadenza al 30 giugno 1973. Quindi, favorendo la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale, estendendo anche ad altre imprese diverse da quelle tessili, che eseguono nuovi impianti industriali nelle zone alluvionate, le agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Per concludere, i presentatori si propongono: primo, di rimettere in movimento il meccanismo delle agevolazioni previste dalle leggi citate, indispensabile per favorire l'insediamento di imprese industriali; secondo, di favorire l'insediamento anche di altre imprese non tessili.

Per ciò che riguarda la copertura è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge: « Tenuto conto che gli stanziamenti a suo tempo effettuati presentano ancora una discreta disponibilità, il provvedimento che qui si propone non comporta un problema di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Carta costituzionale. Eventualmente, qualora si presentasse la necessità, allo scopo di ottenere un più completo risultato nell'appoggiare il risollevarlo di aree considerate nel passato come sviluppate e oggi sfortunatamente cadute in pericoloso declino, si potrebbero proporre, con successivi strumenti legislativi, nuove provvidenze nel rispetto del richiamato articolo 81 ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (29 luglio 1971)

Comunque questo è un problema del « poi »

Considerate le indicazioni date dai presentatori, poichè il disegno di legge tende a lenire le conseguenze di una situazione che si presenta assai seria, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LI VIGNI. Non è un disegno di legge facile, questo; credo che bisognerà approfondirlo. Il concetto, in sè e per sè, è buono: ci sono dei fondi a disposizione per motivi reali, indiscutibili nell'interesse di una zona danneggiata, è bene utilizzarli sul posto. Quindi, sul principio ispiratore del provvedimento, nulla da dire. Quando però andiamo ad approfondire l'argomento, si apre tutta una serie di problemi; intanto c'è un problema di copertura che è legato al tipo d'intervento, in quanto — almeno come si evince dal testo dell'articolo 2 — si firma una cambiale in bianco. Che cosa vuol dire, infatti, « ... nuove imprese, quali ne siano le dimensioni »?

PRESIDENTE. Ma siamo sempre nell'ambito dello stanziamento.

LI VIGNI. Ma c'è una contraddizione, perchè non viene detto.

CIPELLINI, relatore alla Commissione. Però è detto nella relazione.

LI VIGNI. Ma bisogna dirlo nella legge, altrimenti a favore di chi si interviene? Delle piccole, delle medie o delle grandi imprese? Dico questo perchè se siamo nei limiti di quegli stanziamenti, basta soltanto un grande complesso per assorbirli tutti. Pertanto domando al relatore: con quali criteri stabiliamo questi interventi? Io penso che un richiamo al parere della Regione debba essere fatto, altrimenti un principio molto giusto rischia di essere distorto nella sua applicazione o attraverso l'unico intervento di una grossa impresa, o attraverso lo sminuzzamento dei finanziamenti, che può anche

non essere economico. In definitiva cerchiamo di spendere questi soldi in un modo valido, programmato, che serva ad inquadrare nei giusti termini un territorio che ha bisogno di ripresa e di riorganizzazione. Questo nel disegno di legge sfugge un po' e di conseguenza crea anche problemi di stanziamento, a meno che non si fissino anche i tipi d'investimento.

CIPELLINI, relatore alla Commissione. Vorrei ricordare una recente vicenda che ha interessato le zone del biellese e anche la Regione. Il collega Li Vigni ricorderà la polemica sorta in occasione della decisione di un insediamento industriale, quello della Lancia, nella zona del biellese: questa decisione venne avallata dalla Regione e dalle organizzazioni sindacali proprio per la situazione congiunturale in cui si trova tutta la zona per la crisi del settore tessile. In quell'occasione la Regione prese una posizione favorevole molto chiara e precisa, anche in polemica con alcuni deputati che presentarono delle interrogazioni in Parlamento per evitare quell'insediamento. Mi pare, perciò, che la regione Piemonte sia abbastanza attenta a certi problemi; pertanto credo che, appena licenziata la legge, si possa e si debba, da parte nostra, fare un passo presso la Regione affinché si occupi anche di questa materia. Per quanto riguarda la questione dei limiti del finanziamento sono d'accordo anch'io sull'opportunità di specificarli meglio nell'articolo 2, anche se la relazione li definisce chiaramente, proprio per evitare che ad un certo momento si possa andare fuori strada rispetto allo spirito della legge che, appunto, è quello che io ho illustrato e che rappresenta le intenzioni dei quattro presentatori del provvedimento.

Si tratta perciò soltanto di vedere come chiarire meglio, nell'articolo 2 del disegno di legge, i limiti del finanziamento.

PRESIDENTE. Ascoltiamo il rappresentante del Governo.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda la copertura, risponde a verità quanto è detto

nella relazione, all'ultimo periodo, e cioè: « Tenuto conto che gli stanziamenti a suo tempo effettuati presentano ancora una discreta disponibilità, il provvedimento che qui si propone non comporta un problema di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Carta costituzionale ».

Ora, mi pare che il provvedimento intenda conseguire lo scopo dei precedenti provvedimenti a suo tempo adottati. C'è stato cioè qualcosa che non ha consentito fino ad ora che si verificasse nelle zone interessate ciò che il legislatore aveva previsto per la loro ripresa. Pertanto, il Governo non ha particolari osservazioni da fare al riguardo e si rimette per il merito alla Commissione.

Quanto alla preoccupazione del collega Li Vigni, faccio osservare che, ovviamente, noi abbiamo sempre predisposto le norme in modo che l'onere rientrasse nei limiti degli stanziamenti previsti e vi fosse solo e sempre una facoltà da parte dell'amministrazione...

LI VIGNI. Il diritto alla ricostruzione c'è. Qua estendiamo tale diritto.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potremmo usare una formulazione che fughi questa preoccupazione.

CIPELLINI, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire: « possono essere estese ».

LI VIGNI. Io non vorrei accadesse quanto, ad esempio, è accaduto per la Lancia. Siamo attenti, insomma, che per ottenere una cosa giusta non ne otteniamo una sbagliata!

SOLIANO. Proprio per questa ragione, onorevole Presidente, e per approfondire meglio il contenuto del disegno di legge, chiederei, se la Commissione è d'accordo, un rinvio della discussione alla prossima settimana.

CIPELLINI, *relatore alla Commissione*. La situazione nel biellese è obiettivamente molto grave!

LI VIGNI. Si tratta appunto di non affossarla!

PRESIDENTE. Non potrebbe, collega Soliano, dire adesso il suo parere?

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è un primo articolo che prevede semplicemente una proroga, e su di esso mi pare non vi siano difficoltà. C'è poi la questione del secondo articolo. Se la situazione è veramente grave, credo che convenga...

PRESIDENTE. Ricordo che già abbiamo discusso questo argomento in Commissione e abbiamo ritenuto che per quanto riguarda la riconversione o il potenziamento di una zona con una certa caratteristica mono-industriale, non si dovessero prevedere agevolazioni per il semplice reimpianto di aziende dello stesso tipo. Questo è un concetto che abbiamo ripetuto parecchie volte, ed è quello indicato qui.

SOLIANO. Qui si parla di « imprese, quali ne siano le dimensioni, eccetera »; ma dobbiamo tener conto che con la legge sul Mezzogiorno abbiamo invece detto alcune altre cose.

PRESIDENTE. Vediamo che cosa dice, per quanto riguarda l'articolo 25, la legge 12 febbraio 1969, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto 18 dicembre 1968, n. 1233:

« All'articolo 25: il primo comma è sostituito dal seguente: " Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle province di Novara e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonché a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni " ».

L'articolo 25 del decreto-legge n. 1233 del 1968 diceva: « Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutualitarie, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142 ».

La legge n. 7 del 1969 prosegue poi: « Il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

” Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

” Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

” Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

” I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria della azienda ” ».

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Qui praticamente si pre-

vedeva già la possibilità di fare impianti diversi in sostituzione di quelli esistenti. La novità consiste solamente nella dizione: « nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma », ossia anche dove non vi erano vecchi impianti.

L I V I G N I . Non basta riaprire il termine di cui all'articolo 1, perchè tale termine viene riaperto per le imprese che sono state danneggiate. Se si vogliono introdurre nuove imprese, si deve fare un discorso diverso.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 2 del disegno di legge è detto:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è aggiunto il comma seguente:

« Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto che precedono sono estese a favore delle imprese, quali ne siano le dimensioni, che eseguono nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma ».

Dunque, l'articolo 25 nel suo insieme risulterebbe come segue:

« Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei territori dei comuni che appartengono alle province di Novara e Vercelli e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente articolo 1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonchè a quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 3 anni.

Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutuatarie, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni.

Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda.

Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto che precedono sono estese a favore delle imprese, quali ne siano le dimensioni, che ese-

guono nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma ».

L I V I G N I . In sostanza di questi finanziamenti possono usufruire, per costruire in quelle zone, imprenditori che non hanno avuto niente a che fare con l'alluvione. E anche se i nuovi impianti tornano a beneficio delle zone alluvionate il concetto deve essere inserito nella legge in modo diverso, perchè l'articolo 1 si riferisce unicamente agli alluvionati, i quali, come tali, possono anche ricostruire un'azienda diversa da quella danneggiata, ma essi soltanto!

P R E S I D E N T E . Ma se noi vogliamo fare una seria politica per attirare le iniziative nella zona del Biellese mi sembra che il sistema più adatto sia proprio di inserire questo comma. Non possiamo disinteressarci del Biellese e di tutte le iniziative che risolleverebbero quelle terre così duramente colpite; facciamo già molto per il Sud, il quale ha giustamente bisogno dei nostri interventi; ebbene interveniamo anche in questa situazione altrettanto triste, con la buona volontà e la speranza di migliorarla.

L I V I G N I . Io sono d'accordo con lei, signor Presidente, ho solo sollevato una questione giuridica. A mio parere dobbiamo soltanto trovare un modo più efficace per fare rientrare nelle disposizioni della legge coloro che non sono alluvionati, cioè dobbiamo servirci di una forma più corrispondente a quello che vogliamo ottenere.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo tener conto, senatore Li Vigni, che probabilmente gli alluvionati sono rimasti in numero esiguo.

L I V I G N I . Ma l'estensione non può riferirsi agli alluvionati perchè costoro hanno già diritto ai finanziamenti; inoltre per i non alluvionati non si può parlare di riapertura di termini in quanto la loro è una nuova domanda.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei spiegare brevemente che il motivo che ha ispirato questo comma aggiuntivo è l'esistenza di certe disponibilità che saranno devolute a quegli alluvionati — rispettando il loro diritto alla precedenza nei confronti dei non alluvionati — che hanno fatto trascorrere i termini per la domanda. Non vedo perchè quanto è rimasto di quei fondi che il Parlamento aveva destinato a quelle zone alluvionate dovrebbe restare inutilizzato, anche se evidentemente le necessità più urgenti sono state soddisfatte.

SOLIANO. Dovremmo però precisare che le disposizioni possono essere estese a favore delle nuove imprese, dando però la precedenza a quelle alluvionate.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sugerirei piuttosto di ricorrere ad un ordine del giorno perchè altrimenti si incorre nel controllo della Corte dei conti alla quale si dovrebbe dimostrare che non vi sono più aziende alluvionate con diritto di precedenza, prima di poter devolvere i fondi a quelle non alluvionate.

CIPELLINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei spiegare al senatore Soliano che vi sono delle industrie tessili che proprio perchè il settore tessile è entrato in crisi hanno rinunciato ad avvalersi dei benefici previsti dalla legge e quindi a ricostruire gli stabilimenti e gli impianti; è nato così il problema del livello di occupazione della manodopera per risolvere il quale è bene favorire l'insediamento di nuove imprese che vengono anche dall'esterno.

Inoltre, a proposito della questione sollevata dal senatore Li Vigni sull'articolo 1 e sull'articolo 2 riconosco che in effetti il primo parla della proroga fino al 1973, mentre il secondo parla di tutt'altra cosa, però dobbiamo tener conto del fatto che l'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 25 della legge 12 febbraio 1969, n. 7, e l'articolo 1 si riferisce all'articolo 27 successivo di quella stessa legge.

Praticamente, quindi, si può anche considerare che la proroga sino al 30 giugno 1973 si riveli efficace non solo per coloro che rientrano nei benefici della legge del 1969, ma anche per quelli che eseguono nuovi impianti industriali.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io penso che la preoccupazione possa essere superata con un ordine del giorno. Vorrà dire che le imprese alluvionate presenteranno la domanda e sarà data ad esse la precedenza.

SOLIANO. Se l'efficacia dei decreti legge si è esaurita nel 1969, com'è possibile che nel 1971 vi sia ancora una disponibilità di fondi?

PRESIDENTE. Debbo dire che, in fondo, qui si tratta più di una riapertura di termini che di una proroga. Comunque, siccome si dice « è prorogato », penso che la formula vada ugualmente bene, per quanto si sarebbe forse potuto dire « è sostituito ».

CIPELLINI, *relatore alla Commissione*. Nulla ci impedisce di modificare in questo senso.

PRESIDENTE. La propoga di solito si concede quando la legge è operante; comunque il problema non ha importanza. A questo punto, tenendo conto anche del fatto che ci occupiamo degli interessi di una regione che è stata gravemente danneggiata penso che possiamo aderire alla proposta del relatore di approvare il disegno di legge sostituendo, nell'articolo 2, le parole « sono estese » con le altre « possono essere estese ».

LI VIGNI. Anche così non è chiaro il concetto.

PRESIDENTE. Quale sarebbe allora la sua proposta?

LI VIGNI. All'articolo 1 riapriamo i termini; all'articolo 2, poi, contempliamo il caso di nuovi impianti industriali. Mi domando allora se, anzichè aggiungere un ul-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)107^a SEDUTA (29 luglio 1971)

teriore comma all'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, non sia più chiaro un articolo 2 completamente a sè il quale dica che « per favorire la diversificazione industriale... le disposizioni di cui alla legge... possono essere estese a favore di ogni altra impresa che esegua nuovi impianti industriali ».

Insisto, però, perchè si inserisca menzione di un parere richiesto alla Regione.

P R E S I D E N T E . Bisogna allora prevedere anche un termine per questo parere.

Quindi la formulazione che propone il senatore Li Vigni è la seguente: « Possono essere estese a favore di ogni altra impresa che esegua nuovi impianti industriali diversi da quelli tessili nelle zone alluvionate di cui al primo comma ».

L I V I G N I . Però bisogna inserire anche una formula circa il modo del controllo.

V A L S E C C H I . Non dimentichiamo però che questo provvedimento va inquadrato in un regime di « pronto intervento » e pertanto ha bisogno di una certa mobilità.

P R E S I D E N T E . In definitiva, quindi, l'articolo 2 del presente disegno di legge verrebbe ad assumere la seguente formulazione: « Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto dello stesso articolo possono essere estese a favore di ogni altra impresa che esegua nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma dell'articolo anzidetto ».

L I V I G N I . Però in questa dizione non viene recepita la mia raccomandazione che venga ascoltata anche la Regione.

P R E S I D E N T E . Avevamo anche detto che ci trovavamo di fronte ad una provvidenza straordinaria, tanto che il collega Valsecchi ha parlato di « pronto intervento ».

L I V I G N I . Ma adesso non è più un pronto intervento, è una incentivazione!

V A L S E C C H I . Ma se il parere della Regione non è vincolante, a che scopo lo dobbiamo inserire nella legge?

L I V I G N I . Perchè c'è il precedente pericoloso della « Lancia »!

P R E S I D E N T E . Non credo che la competenza regionale arrivi sino all'industria tipo « Lancia », ma soltanto all'industria alberghiera.

B U Z I O . Gli imprenditori aspettano con ansia questa legge, tanto più che hanno cominciato i loro lavori senza nemmeno aspettare che il provvedimento fosse varato, dimostrando notevole coraggio e fiducia; non possiamo ora deluderli. Aggiungo, poi, che la Regione piemontese è in crisi, in questo momento, pertanto prego il senatore Li Vigni di recedere dalla sua proposta.

L I V I G N I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è prorogato al 30 giugno 1973.

A questo articolo è stato proposto un emendamento sostitutivo della parola « prorogato » con l'altra « fissato ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)107^a SEDUTA (29 luglio 1971)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è aggiunto il comma seguente:

« Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto che precedono sono estese a favore delle imprese, quali ne siano le dimensioni, che eseguono nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle zone alluvionate di cui al primo comma ».

Di questo articolo, dopo approfondita discussione, è stato concordato il seguente nuovo testo, al quale si sono dichiarati favorevoli sia il Governo che il relatore:

Art. 2.

Per favorire la diversificazione industriale ed il superamento della crisi congiunturale che deriva dalla struttura a tipo mono-industriale tessile delle zone alluvionate di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e per assicurare il mantenimento del livello globale di occupazione della manodopera, le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto dello stesso articolo possono essere estese a favore di ogni altra impresa che esegua nuovi impianti industriali, diversi da quelli tessili, nelle

zone alluvionate di cui al primo comma dell'articolo anzidetto.

L I V I G N I . A mio parere qualcosa dobbiamo pur dirla. Rispettiamo almeno un certo ordine. Troviamo la maniera, prima delle decisioni finali, di sentire gli enti locali, gli interessati. A me sembra che ne abbiano il diritto. Non facciamogli capitare queste decisioni dal cielo senza che essi ne sappiano niente.

P R E S I D E N T E . Raccogliendo le perplessità ed i suggerimenti dei vari componenti la Commissione, a me pare che, piuttosto che emendare ancora il testo dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, si potrebbe invitare il Governo ad accettare, in relazione a questo articolo, un ordine del giorno presentato da tutta la Commissione, che — sempre in base alle osservazioni di tutti i presenti — potrebbe essere così compilato:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'atto di approvare il disegno di legge numero 1804, avente per oggetto: « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge stesso, invita il Governo a far sì che nella assegnazione delle provvidenze contemplate dall'articolo 2 sia data la precedenza alle imprese alluvionate e per le iniziative di nuovi impianti sia sentito il parere della Regione ».

In tal modo mi sembra che cadano anche le preoccupazioni manifestate dal collega Li Vigni.

Se non ci sono osservazioni, metto quindi ai voti l'articolo 2 nel testo concordato di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno nel testo di cui sopra, accolto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Valsecchi di illustrare il disegno di legge stesso.

V A L S E C C H I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera si rifà ad altri provvedimenti vertenti sulla stessa materia; in modo particolare intende armonizzare la normativa relativa all'anno 1968 con quella di tutti gli altri esercizi finanziari, ipotizzando, in prima istanza, il ricorso alla Cassa depositi e prestiti.

Con l'articolo 2 si intende sancire la esenzione tributaria sulle operazioni di prestito relative alla copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.

Questo il contenuto, direi modesto, del disegno di legge, che peraltro offre modo di fare qualche osservazione, sia pure rapida, sullo stato, diciamo così, di salute, dell'azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni.

Dal 1959 ad oggi, infatti, i bilanci dell'Amministrazione postelegrafonica si sono sempre chiusi con un disavanzo di gestione. I bilanci di previsione sono stati presentati sempre al Ministero del tesoro, senza indicare i mezzi di copertura del disavanzo che, secondo quanto ha più volte annotato in materia la Corte dei conti, avrebbe dovuto essere pareggiato con sovvenzioni di tesoreria.

L'Amministrazione sostiene che ciò sarebbe dovuto avvenire a buona ragione perchè i disavanzi stessi sono causati da molte prestazioni che l'Amministrazione stessa effettua nei confronti della collettività al di sotto del costo o quasi gratuitamente. Si tratta di recapiti di stampe in abbonamento, istituzioni di uffici in località dove gli abitanti sono pochissimi, quindi con gestioni deficitarie, eccetera.

Ora, tali ragioni esistevano anche prima del 1959, quando i bilanci si chiudevano in pareggio o addirittura tornavano forse indietro con segno positivo. Pertanto, non sono portato a pensare che queste siano le ragioni che hanno causato il particolare disavanzo dell'Amministrazione. Tanto più che la successione cronologica dei disavanzi che hanno caratterizzato la gestione dell'Azienda dal 1959 in poi (che mi sembrano molto interessanti nella loro aritmetica schematicità) ci permette, se non di dare un giudizio, senza dubbio di porci una domanda, cui potremmo rispondere in molti modi, tenuto conto degli squilibri di certe spese che, secondo me, avvengono nell'Amministrazione, su cui, quando fui per brevissimo tempo Ministro delle poste, diedi ampia notizia alle Commissioni competenti del Senato e della Camera.

I disavanzi, che si sono iniziati con il 1959, hanno avuto il seguente andamento. Disavanzo totale a consuntivo: esercizio 1958-59, miliardi 5,875,8; esercizio 1959-60, miliardi 11,787,5; esercizio 1960-61, miliardi 22,050,5; esercizio 1961-62, miliardi 9,453,6; esercizio 1962-63, miliardi 22,215,9; esercizio 1963-64, miliardi 12,336,4; esercizio dal 1° luglio al 3 dicembre 1964, miliardi 20,764,2; esercizio 1965, miliardi 57,490,2; esercizio 1966, miliardi 42,859,4; nel 1967, miliardi 51,672,2; nel 1968, miliardi 31,080,7; nel 1969, miliardi

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (29 luglio 1971)

26,404,3; nel 1970, miliardi 72,189,5; la previsione per il 1971 è stata di 128 miliardi, per il 1972 è di 200,175 miliardi.

Quello che ci deve far molto pensare è che mentre dal 1958-59 fino al 1970 il disavanzo è assommato a 224 miliardi circa, nei due ultimi esercizi, quello in corso e quello le cui previsioni sono state ormai presentate, arriva a 328 miliardi, il che vuol dire che il disavanzo degli ultimi due anni è superiore di circa il 50 per cento al disavanzo totalizzato nel predetto decennio.

Penso che la Commissione dovrà occuparsi di questa Azienda, che versa in una situazione assai grave, direi patologica. Vi è un crescendo nei disavanzi: i 128 miliardi che figurano nel bilancio di quest'anno sono diventati 200 in quello dell'anno venturo e, come l'esperienza ci consente di prevedere, sono destinati ad aumentare in sede di consuntivo. Io mi domando se non sia il caso di portare la nostra attenzione sulle Aziende autonome deficitarie. Noi vediamo, infatti, che tali Aziende, per così dire, fanno acqua quasi tutte. Se i disavanzi fossero acquisiti al bilancio dello Stato aggraverebbero notevolmente i già preoccupanti disavanzi di previsione e i deficit di consuntivo che travagliano le vicende del bilancio medesimo.

Detto ciò, oggi non possiamo che proporre l'assenso al disegno di legge il quale intende sanare, con il ricorso alla Cassa depositi e prestiti — così come sempre è stato fatto — o al Consorzio di credito per le opere pubbliche con mutui anche obbligazionari, il deficit dell'Amministrazione postale relativo al 1968. In una certa epoca l'Amministrazione ricorreva semplicemente a delle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, poi venne autorizzata a ricorrere anche ad anticipazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche, però si riscontrò che non era più possibile fare le operazioni che l'Amministrazione intendeva impostare per proprio conto, emettendo essa stessa delle obbligazioni, perchè le obbligazioni venivano poi emesse dal Consorzio per le opere pubbliche per altre iniziative, essendo un'organismo abilitato a fare ciò.

Quindi con questa regolazione anche il disavanzo per l'anno 1968 potrà essere pareg-

giato con lo stesso sistema che è stato usato per la regolazione dei debiti degli anni precedenti. Avremo modo anche di interessarci del *deficit* degli anni successivi perchè dobbiamo renderci conto che i debiti vanno pagati e che è necessario affrontare le operazioni relative al saldo completo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C E R R I . Debbo manifestare tutta una serie di perplessità sul disegno di legge. È vero che vi sono disavanzi dell'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni ed è vero anche che la Cassa depositi e prestiti circa per il 70 per cento si avvale dei risparmi, conti correnti postali, stabilendo un legame diretto, un rapporto...

V A L S E C C H I , *relatore alla Commissione*. Se permette, il rapporto è questo: l'Amministrazione postale raccoglie i risparmi e poi li versa alla Cassa depositi e prestiti. Dobbiamo fare una distinzione a seconda che si tratta di buoni postali fruttiferi o di conti correnti. Per quanto riguarda i buoni postali la Cassa depositi e prestiti, per legge, deve versarne i due terzi alla disponibilità della Tesoreria dello Stato, mentre un terzo lo impiega nei mutui; le Poste, dunque, svolgono un puro servizio di raccolta.

C E R R I . Se non altro questo suffraga quanto sto per dire. Nel 1970 mi risulta che la Cassa depositi e prestiti ha avuto un introito inferiore agli anni precedenti di 180 miliardi, in seguito alla politica bancaria che, in virtù degli interessi elevati, ha potuto « razzare » gran parte dei risparmi. Questo è quanto mi risulta da dati che ora purtroppo non ho sottomano, ma che comunque posso procurarmi facilmente.

P R E S I D E N T E . Più propriamente, è avvenuto che la somma dei versamenti è stata superata da quella dei prelievi.

C E R R I . La sostanza del problema non cambia, vi sono disponibilità molto inferiori a quelle degli anni precedenti. Voglio

dire che i Comuni e le Province — ed è cosa risaputa da tutti — hanno sospeso l'esecuzione di opere pubbliche per miliardi e miliardi, in quanto non ottengono i necessari finanziamenti di cui da tempo hanno fatto domanda alla Cassa depositi e prestiti. Recentemente ho avuto modo di constatare che nella mia provincia di Piacenza 25 comuni, su 28 interpellati, hanno delibere per opere pubbliche pari a circa 8 miliardi per le quali si continua a chiedere, non ottenendoli, finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti, ritardando così la loro realizzazione, nonostante che godano dei contributi dello Stato.

Tutti riconosciamo la necessità di incrementare i consumi sociali ed eventualmente diminuire quelli individuali, ma per fare questo si devono favorire le opere pubbliche.

Ora, con le minori disponibilità della Cassa depositi e prestiti, se andiamo a detrarre ancora fondi quale possibilità avranno le suddette opere pubbliche di essere realizzate? Tra l'altro alcuni di questi progetti sono già esecutivi e anzi c'era da aspettarsi che nei provvedimenti anticongiunturali fossero stabiliti i finanziamenti relativi, così da poter cominciare immediatamente a lavorare, risolvendo certi problemi dell'occupazione.

C I P E L L I N I . In parte certi lavori sono stati eseguiti, vi sono lavori in sospeso proprio perchè manca il finanziamento congiuntivo.

C E R R I . Appunto; si ricerchino dunque altre fonti per la copertura del disavanzo delle Poste senza ricorrere alla Cassa depositi e prestiti, altrimenti andiamo contro quelli che sono i nostri intendimenti di contribuire a risolvere la situazione economica del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Anch'io desidero esprimere qualche considerazione, non come Presidente ma come membro della Commissione.

Debbo dire, innanzitutto, che le interessanti argomentazioni svolte dal collega Valsecchi in sede di esame del presente disegno

di legge rappresentano un monito per tutti e riflettono l'aspetto veramente triste della finanza pubblica in questo periodo. La somma dei disavanzi delle aziende speciali e degli enti locali è tale che c'è persino da dubitare che ad un certo momento non si debba ricorrere, per fronteggiarne l'onere, a quella politica in forza della quale soltanto la svalutazione della moneta alleggerisce gli oneri pubblici. Io ringrazio, comunque, il senatore Valsecchi per avere colto l'occasione per richiamare alla nostra mente il problema del disavanzo che io stesso, per quanto concerne l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non avevo presente nelle sue vere proporzioni.

Ciò premesso, debbo però dire al collega Cerri, che la situazione della Cassa depositi e prestiti è migliorata proprio a partire dal novembre dello scorso anno. Infatti, mentre dal febbraio all'ottobre si era avuta, in somma algebrica, una diminuzione del valore dei buoni postali fruttiferi, vi è stata poi una ripresa.

S O L I A N O . Non dimentichiamo che dal mese di novembre dello scorso anno è intervenuto anche il « decretone ».

P R E S I D E N T E . Sto appunto riferendo i risultati. Nel maggio di quest'anno, ad esempio, si sono avuti più di 50 miliardi di eccedenze; e non parlo delle eccedenze date dagli interessi, che vengono annotate in gennaio-febbraio e che sono registrazioni di contabilità e non flusso di risparmio.

La situazione, quindi, è cambiata. Debbo dire che per i Comuni e per le Province è stata attivata la sezione di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, e che la *Gazzetta Ufficiale* recava notizia, otto-dieci giorni or sono, di un decreto del Ministro del tesoro che autorizzava la Cassa stessa ad emettere cartelle, assorbite poi dagli istituti speciali di credito, per una cifra di 550 miliardi di lire, se non ricordo male.

Approvare quindi il disegno di legge e accordare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti per la co-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)107^a SEDUTA (29 luglio 1971)

pertura del suo disavanzo, non significa andare a prelevare un risparmio che viene sottratto ai Comuni, perchè — ripeto — il Tesoro si è preoccupato di non lasciare i Comuni stessi senza disponibilità per le loro esigenze.

S T E F A N E L L I. Signor Presidente, vi è il problema di fondo posto dal relatore concernente il pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Ora, poichè nel titolo del disegno di legge si parla soltanto di disavanzo e nell'articolo 2, invece, si parla di copertura di disavanzo di gestione, la prima domanda che si pone è la seguente: si tratta di disavanzo finanziario oppure di disavanzo economico?

P R E S I D E N T E. Disavanzo di gestione finanziaria.

V A L S E C C H I, *relatore alla Commissione*. Il disavanzo di gestione è finanziario.

S T E F A N E L L I. Tante volte, però, può anche coincidere col disavanzo economico. Ad ogni modo, posta questa prima domanda per approfondire il problema, io osservo: è vero che qui si parla di 32 miliardi di lire, però non viene detto, nè mi pare che lo abbia chiarito il relatore, se questa cifra corrisponde al disavanzo completo o ad una parte di esso.

V A L S E C C H I, *relatore alla Commissione*. Corrisponde al disavanzo relativo al 1968 aumentato degli interessi, perchè il disavanzo effettivo è stato di 31 miliardi circa.

S T E F A N E L L I. Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro. Quindi è stata fatta prima una valutazione ed è stata valutata anche la disponibilità della Cassa depositi e prestiti a concedere i 32 miliardi; non mi pare, però, che si tratti di una valutazione approfondita, in quanto si dice: « Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è au-

torizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

V A L S E C C H I, *relatore alla Commissione*. Ho qui il quadro dell'ammontare dei crediti dei correntisti postali depositati presso la Cassa depositi e prestiti, dal quale si ricavano questi dati: 1969, in conto libero 663.502.531.334, in conto vincolato 459 miliardi 297.468.666; 1970, in conto libero 792 miliardi 189.190.910, in conto vincolato 451 miliardi 489.809.090. In totale: nel 1970 conto libero e conto vincolato davano un ammontare di 1.243.679.000.000, sempre superiore ai 1.122.800.000.000 che risultavano depositati alla fine del 1969.

Questi sono i conti che ho fatto; il terzo di questi depositi era pari a 451 miliardi, inferiore, quindi, al 1969 che registrò una cifra di 459 miliardi; negli ultimi mesi del 1970 si è verificata una inversione nella tendenza e continua tuttora: la gente ha ricominciato a versare da quando le banche hanno diminuito gli interessi, per cui la situazione non mi pare così pesante come a prima vista sarebbe potuta sembrare. Inoltre questi 32 miliardi non saranno dati dalla Cassa depositi e prestiti — si tratta in effetti di obbligazioni — in quanto la Cassa dal 1966 non ha dato più un soldo alla amministrazione, tanto è vero che il primo esercizio 1958-59 fu coperto da sovvenzioni del Ministero del tesoro; poi, fino al 1965, si ricorse a mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; da quell'anno l'amministrazione dovette far ricorso al Consorzio di credito per le opere pubbliche. Aggiungo ancora che è lo Stesso Ministero del tesoro che vuole sia menzionato, con priorità, il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Naturalmente quella frase letta dal collega ha la sua importanza, in quanto, una volta che la Cassa dirà di non aver soldi a disposizione, scatterà automaticamente il ricorso al Consorzio di credito delle opere pubbliche, così come era stato fatto in precedenza. In definitiva, qui la Cassa depositi e prestiti non c'entra per niente, ma si ricorre al Consorzio di credito col quale sono già intercorse le intese relative per l'emissione delle quote valide a questo fine.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)107^a SEDUTA (29 luglio 1971)

C E R R I . La tendenza alla ripresa, di cui ha parlato il relatore, tende a pareggiare le precedenti perdite, stabilizzandosi su un dato *plafond*; non è inopportuno ricordare che per anni e anni Province e Comuni non sono mai riusciti ad ottenere alcunchè dalla Cassa depositi e prestiti. Quindi anche quel recupero di cui ha parlato il relatore, non giustifica questo prelievo di altri 32 miliardi. Per questi motivi sono contrario al disegno di legge.

S T E F A N E L L I . Il disegno di legge si propone due fini: il primo è quello di autorizzare l'amministrazione delle poste a contrarre mutui e il secondo si riferisce alla esenzione tributaria sui prestiti contratti dal consorzio stesso. Ora, per quanto concerne questa esenzione, sono due gli anni cui si fa riferimento, cioè il 1968 e il 1969. Nell'articolo 2 del presente provvedimento si parla dell'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, che è una legge di bilancio. Questo significa che nel 1968 già nel bilancio si autorizzava la Cassa depositi e prestiti a ricorrere al Consorzio di credito per le opere pubbliche, cosa che non è poi più stata fatta.

V A L S E C C H I , *relatore alla Commissione*. Esattamente; così rientriamo in una normativa omogenea.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha che da ribadire i motivi adottati dal relatore, chiedendo l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'am-

montare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio al 1° gennaio 1970.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo nonchè quelle che saranno emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche a copertura del disavanzo di gestione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1969, in forza dell'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione** » (1793), **d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, Merenda, Pavone, Urso, Tambroni, Bova, Nannini, Anselmi Tina, Az-zaro, Barbi, Beccaria, Bersani, Bianchi Fortunato, Bima, Boldin, Bosco, Bottari, Bressani, Buzzi, Caiazza, Carra, Castellucci, Ceruti, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Dagnino, Dall'Armellina, De Ponti, Erminero, Fabbri, Bianchi Gerardo, Galli, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Martini Maria Eletta, Mattarella, Merli, Meucci, Micheli Filippo, Napolitano Francesco, Pandolfi, Patrini, Radi, Riccio, Salvi, Savio Emanuela, Sgarlata, Songi, Tantalo, Vecchiarelli e Zaccagnini: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (1793), già approvato dalla Camera dei deputati.

Illustrerò io stesso il provvedimento.

Il disegno di legge al nostro esame si richiama alla legge 25 luglio 1952, n. 949 — chiamata legge Campilli — che fu fondamentale in quel momento per dare alla nostra economia, che stava languendo, un nuovo stimolo. Con quella legge si diede ampio sviluppo alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, Cassa che era sorta con un decreto legislativo del 15 dicembre 1947, istituendo un fondo per il concorso statale nella misura degli interessi che alle aziende artigiane sarebbero stati addossati per i mutui che esse avessero chiesto, vale a dire per l'attuazione dei vari fini che la legge prevedeva.

L'articolo 1 del provvedimento in esame si propone di innovare l'articolo 37 della ri-

cordata legge, istitutivo del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi. Non si stabilisce più la misura massima di questo concorso: là si parlava del 3 per cento; qui si dice: « È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 », e solo successivamente si dirà (terzo comma) che « I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ». Al secondo comma si stabilisce che le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite non solo dai conferimenti dello Stato, come finora avvenuto, aumentati del dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ma si stabilisce anche il principio secondo il quale le Regioni potranno eseguire conferimenti, secondo quanto disposto dalle relative norme regionali. E con modifica proposta dall'altro ramo del Parlamento, si è stabilito di utilizzare i conferimenti regionali nell'ambito delle Regioni conferenti. Quindi le Regioni hanno il diritto di conferire quote nel fondo amministrativo dell'Artigiancassa; si aggiunge, però, che l'assegnazione dei contributi può essere fatta soltanto se di concerto con appositi organi regionali. A me pare che questo costituisca un notevole passo avanti nella concezione di questa politica, passo che d'altra parte deriva anche dall'attuazione di quella norma costituzionale la quale stabilisce che questa è materia di competenza delle Regioni. Lascia, però, alla competenza degli organi centrali, e non più degli organi regionali, l'assunzione di due tipi di operazioni. La prima è il rifinanziamento. Gli artigiani che chiedono le agevolazioni disposte dalla primitiva legge e confermate da questa, si limitano, in genere, a chiedere un contributo sugli interessi. Questa politica del contributo sugli interessi, da oggi in avanti — se il disegno di legge verrà approvato — sarà scelta con mano regionale, sia pure sotto la vigilanza degli organi centrali. Ma gli organi che provvedono al finanziamento possono

chiedere il risconto all'Artigiancassa. E in questo caso la leva rimane ancora nelle mani dell'amministrazione centrale.

L'altra leva che rimane in mano al potere centrale è l'assicurazione dai rischi. Vi è infatti un fondo centrale di garanzia, amministrato da un comitato, la cui composizione è fissata nell'articolo 5 del disegno di legge in esame. Questa la sostanza del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1, come ho detto, innova l'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949; a mio giudizio è questo articolo che inserisce nettamente l'Artigiancassa nella politica regionale. Basti osservare che il suo quarto comma dice: « Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera *i*), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: ... ». A parte il fatto che se l'approvazione di questo provvedimento non fosse urgente, sarebbe bene, a mio avviso, rinviarlo all'altro ramo del Parlamento, per evitare che in una legge italiana si faccia uso di un termine francese: *plafonds*, ritengo che sia importante che in ogni capoluogo di Regione vengano creati uffici dell'Artigiancassa: si darà così ingresso, nei comitati tecnici di cui sopra, a dei rappresentanti della Regione: anzi, proprio un rappresentante della Regione ne diventa il presidente.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 43 della richiamata legge n. 949, apportando anche esso alcune innovazioni di qualche rilievo. Per esempio, si riducono talune rappresentanze e se ne aumentano altre.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 44 della legge n. 949 e stabilisce i compiti del Consiglio generale.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 45 della legge n. 949 e fissa la composizione del Consiglio di amministrazione e la durata in carica dei suoi membri in tre anni.

L'articolo 5, che ho già ricordato, sostituisce il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è la legge con la quale fu istituito il fondo centrale di garanzia, ed introduce innovazioni a mio giudizio opportune.

L'articolo 6 è un articolo di carattere transitorio perchè, essendosi largamente modificati la composizione e i compiti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato che amministra il fondo centrale di garanzia, tali organi — attualmente in carica — devono essere sostituiti. L'articolo 6 fissa i termini di decadenza dei citati organi.

Concludo proponendo che il disegno di legge in esame venga approvato nel testo pervenutoci dalla Camera perchè, a mio giudizio, costituisce un opportuno aggiornamento delle norme che regolano tutta questa importante materia del credito agevolato all'artigianato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

STEFANELLI. Vorrei alcuni chiarimenti da parte del Governo. Mi riferisco all'ultimo articolo, il 6, in cui si parla di decadenza dell'attuale consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Poichè non è precisato quando la legge entrerà in vigore, è logico presumere che ciò avvenga nei termini normali, vale a dire 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Pensa il Governo che entro questo periodo sia possibile procedere alle nuove nomine, dopo aver ascoltato il parere delle categorie interessate? Mi sembra un termine piuttosto ridotto.

Seconda domanda. Nel penultimo comma dell'articolo 1 si stabilisce che alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Non è che sia contrario alla norma, solo che non capisco la funzione di assistenza di questo rappresentante.

PRESIDENTE. *relatore alla Commissione.* Ritengo non si tratti di una innovazione, ma della ripetizione di una norma preesistente. Praticamente si tratta del diritto di ascoltare e di verbalizzare le varie osservazioni.

STEFANELLI. Ancora una domanda, questa volta relativa all'articolo 4, alla cui lettera *a*) si stabilisce che uno dei

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (29 luglio 1971)

membri componenti il Consiglio di amministrazione, quello che assume le funzioni di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato. Quale di questi Ministri lo designa?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non è detto, ma si deve intendere che la nomina di questo presidente viene effettuata di concerto tra i due Ministri, l'elencazione dei quali avviene, come di consueto, nell'ordine ufficiale di istituzione dei relativi Dicasteri. Comunque entrambi sono ugualmente proponenti.

STEFANELLI. Ultima domanda, sempre relativa all'articolo 4, lettera *d*), dove si parla di un rappresentante delle banche popolari. Hanno, queste banche, una organizzazione a carattere nazionale?

VALSECCHI. Due. Una volta ne avevano una, poi sono diventate due.

STEFANELLI. Ringrazio e sottolineo che le mie osservazioni erano intese a far rilevare la complessità del provvedimento, che non è formulato con sufficiente chiarezza. Comunque lo scopo che con esso si intende raggiungere ci trova d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo confessarle, collega Stefanelli, che non tutte le norme di questo disegno di legge sono di mio pieno gradimento. Tuttavia, va tenuto conto che se lo restituissimo all'altro ramo del Parlamento ritarderemmo l'attuazione di norme che a mio giudizio sono di vantaggio per l'artigianato.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge entra in vigore entro i termini stabiliti. Per il resto mi pare che siamo tutti d'accordo sulla esigenza incontestabile di un decentramento a cui il provvedimento corrisponde, lasciando alla programmazione economica nazionale il compito di centro promotore. Pertanto non mi resta che auspicare l'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera *i*), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

- da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro del tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli Istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa gli otto membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera *d)*;

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera *e)* del precedente articolo 43;

e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al risconto;

h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, *plafonds* di contributi per regioni ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43 ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Art. 6.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio generale ai sensi del precedente articolo 2.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.

Fino alla costituzione dei singoli comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 1, le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.